

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 24 mesi, con profilo di Area A – posizione economica A1, di cui uno riservato alle categorie protette, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della legge n. 68 del 1999, e uno riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna,
visti

- il d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994, con le successive modificazioni;
- il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, con le successive modificazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- l'art. 70 co. 13 del suddetto d.lgs., che dispone l'applicazione della disciplina prevista dal suddetto d.p.r., per le parti non incompatibili con quanto previsto dal citato art. 35;
- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 13 marzo 2019, con cui il Consiglio ha aggiornato la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, disponendo per l'assunzione, mediante concorso pubblico, di due unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 24 mesi, di Area A, posizione economica A1, non rientranti nel fabbisogno ordinario dell'ente

considerato

- che con nota Prot. n. 1798 del 21-03-2019 è stata trasmessa, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, comunicazione agli enti competenti per la verifica di personale in disponibilità da assumere secondo le procedure di cui all'art. 34 *bis* del d.lgs. n. 165/2001;
- che in data 29-03-2019, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna riceveva comunicazione, con Prot. n. LV/2019/16803 da parte dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna di assenza di personale avente pari qualifica a quella richiesta negli elenchi di disponibilità tenuti dalla Regione;

- che, non essendo ancora trascorsi i termini di cui all'art. 34 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 per la ricezione della comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, restano salvi gli effetti di una eventuale comunicazione di personale in disponibilità;

richiamata

- la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna adottata all'adunanza del 16 aprile 2019 con cui il Consiglio dell'Ordine ha approvato il seguente bando di concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 2 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 24 mesi, con profilo di Area A, di cui uno riservato alle categorie protette, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della legge n. 68 del 1999, e uno riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010;

indice

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, della durata di 24 mesi, con profilo di Area A – posizione economica A1, di cui uno riservato alle categorie protette, ai sensi dell'art. 18, c. 2, della legge n. 68 del 1999, e uno riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010.

La selezione, il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico saranno disciplinati dalle norme di legge in vigore per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali – triennio 2016-2018, stipulato in data 12 febbraio 2018.

Il concorso si svolge nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e s.m.i.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Il requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea i quali tuttavia, oltre che a possedere gli altri requisiti per la partecipazione al concorso previsti nel presente bando, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Il requisito non è altresì richiesto nelle ipotesi previste dall'art. 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i. e alle condizioni ivi indicate, fatta sempre salva l'adeguata conoscenza della lingua italiana e il possesso degli altri requisiti per la partecipazione al concorso, per quanto applicabili;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) idoneità fisica all'impiego per il posto al quale si riferisce il presente bando, fatto salvo, per le persone diversamente abili, l'applicazione di quanto disposto dalla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii. L'amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo i candidati che risulteranno vincitori, in base alla vigente normativa;

d) ai sensi dell'art. 1 della legge 29 marzo 1991, n. 120 (*"Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, ..."*), la condizione di privo della vista comporta l'inidoneità specifica alle mansioni proprie della professionalità da assumere in considerazione dei compiti richiesti al ruolo specifico, con particolare riferimento ai compiti di archiviazione anche cartacea;

e) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo;

f) non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

g) non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell'art. 127 co. 1 lett. d) del d.p.r. n. 3 del 10 gennaio 1957;

h) non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con pubbliche amministrazioni;

i) assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e anche alla data di immissione in servizio.

Art. 2 – Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo il modello di cui all'allegato "A", sottoscritte e corredate di copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità, devono pervenire all'Ordine, a pena di esclusione dal concorso, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Ordine degli Avvocati di Bologna – Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna, con indicazione sul retro della busta della seguente dicitura: "Domanda concorso per assunzione n. 2 unità di personale, categoria A1, con contratto di lavoro a tempo pieno e

determinato". La data di spedizione delle domande inviate a mezzo raccomandata è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;

- direttamente presso la segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Palazzo di Giustizia, Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna, negli orari di apertura al pubblico, mediante deposito, in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "Domanda concorso per assunzione n. 2 unità di personale, categoria A1, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato"; la data di arrivo delle domande sarà comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal personale amministrativo dell'Ordine;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo segretario@ordineavvocatibopec.it. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta con firma digitale; in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale la domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere scansionata unitamente alla fotocopia del documento d'identità personale in corso di validità ed inviata in formato pdf. La casella PEC da cui viene inoltrata la domanda deve essere personale, intestata al candidato che invia la domanda di partecipazione al concorso, a pena di inammissibilità. Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura "Domanda concorso per assunzione n. 2 unità di personale, categoria A1, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato". I documenti allegati alla domanda di ammissione dovranno essere salvati in formato PDF ed inviati in un unico file. La presentazione della domanda a mezzo pec dovrà avvenire entro le ore 24.00 del giorno di scadenza e sarà certificata dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider dell'amministrazione ricevente.

2. Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale "Concorsi ed esami".

3. Il termine della presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

4. Il termine fissato per la presentazione delle domande e di eventuali titoli ad esse allegati è perentorio; pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine.

5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da

mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

6. I candidati portatori di handicap dovranno specificare per iscritto, nella domanda di partecipazione, l'eventuale diritto all'applicazione dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, allegando copia di apposita certificazione medica rilasciata dalla competente struttura sanitaria attestante l'eventuale necessità in sede di prove di tempi aggiuntivi e/o di ausilio con indicazione del tipo di ausilio.

7. Per tutti i candidati, l'ammissione al concorso viene disposta sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione.

8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 del citato d.p.r., il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

9. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità.

Art. 3 – Dichiarazioni da rendere nella domanda e documentazione da allegare

1. Nella domanda gli aspiranti concorrenti, consapevoli che in caso di dichiarazioni false o mendaci verranno applicate le sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del suddetto d.p.r.:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza o domicilio (se diverso), codice fiscale, a pena di esclusione;

b) recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale al quale, in alternativa all'indirizzo di residenza, deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa agli esiti della presente procedura concorsuale, ad eccezione delle comunicazioni che, a norma del presente bando, saranno notificate a mezzo pubblicazione sul sito www.ordineavvocatibologna.net – sezione "Concorsi";

b) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e l'istituto presso il quale è stato conseguito;

c) i periodi di attività lavorativa (titoli di servizio) svolti presso amministrazioni pubbliche, con contratto di lavoro subordinato, indicando l'amministrazione, la durata del rapporto (e

indicando con precisione il giorno, il mese e l'anno di inizio e di fine del rapporto di lavoro), la qualifica e/o categoria e il profilo professionale ricoperti;

d) in caso di servizio prestato a tempo parziale, la percentuale lavorativa svolta. Il servizio prestato a tempo parziale è considerato, ai fini della valutazione dei titoli, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato;

e) con precisione l'eventuale godimento di periodi di aspettativa, nei quali non viene maturata anzianità di servizio;

f) eventuali altri titoli posseduti (titoli vari), da far valere ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9. La scelta circa la valutazione di tali titoli compete discrezionalmente alla Commissione esaminatrice, sulla scorta dei parametri individuati dal presente bando. In ogni caso, gli stessi titoli potranno essere valutati solo se attinenti alle funzioni messe a concorso e comunque solo se nella domanda di partecipazione essi vengono indicati in modo completo e chiaro.

2. Gli aspiranti concorrenti, al momento della presentazione della domanda, non sono tenuti ad allegare alcuna documentazione comprovante le suddette dichiarazioni, in quanto i requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione al concorso semplicemente firmando in calce la stessa. E' comunque consentito produrre i titoli posseduti in originale ovvero in copia fotostatica.

3. L'amministrazione si riserva in ogni momento della procedura concorsuale la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

4. I titoli autocertificati per fruire dei benefici di "preferenza" di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., in caso di posizionamento *ex aequo* nella graduatoria di merito al termine delle prove d'esame, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5. Anche il possesso dei citati titoli di preferenza dovrà essere autocertificato ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 in sede di domanda di partecipazione al concorso.

6. Non potranno essere prese in considerazione le certificazioni o le relative dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso di titoli prodotte oltre il termine di scadenza del bando.

7. I candidati dovranno apporre in calce alla domanda, a pena di nullità della stessa e conseguente loro esclusione dalla procedura, la propria firma non autenticata, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 39 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

8. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare eventuali variazioni di indirizzo e/o di recapito.

9. Oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda non è ammessa la regolarizzazione della stessa da parte dei candidati che abbiano omissso, in tutto o in parte, anche una sola delle dichiarazioni prescritte.

10. Alla domanda dovrà essere allegata copia della contabile relativa al versamento di € 10,00 – quale contributo forfettario non rimborsabile alle spese della procedura concorsuale, fissato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 16 aprile 2019 – da effettuarsi mediante bonifico bancario a favore di: Ordine degli Avvocati di Bologna, IBAN IT37N0200802430000104281884. È obbligatorio specificare nella causale il cognome e il nome del candidato e la dicitura "Concorso per assunzione n. 2 unità di personale, categoria A1". Il mancato versamento del contributo entro i termini di presentazione della domanda non è regolarizzabile e comporta pertanto la non ammissione alla procedura concorsuale.

Art. 4 – Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti sarà comunicata con provvedimento motivato.

Art. 5 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68/1999

Nella presente selezione pubblica opera la riserva di un posto per le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Art. 6 – Quota di riserva volontari FF.AA. – D.Lgs. 66/2010

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all'unità, un posto a concorso è riservato prioritariamente a volontario delle F.A. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.

Art. 7 – Preselezione

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di sottoporre i candidati a una preselezione nel caso in cui le domande di ammissione al concorso superino il numero di 50 (cinquanta) unità, intesa ad accertare le capacità e le competenze possedute in relazione a quanto richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.

2. La preselezione consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali.
3. La preselezione non costituisce prova d'esame e pertanto il relativo punteggio non sarà sommato a quello delle successive prove (scritta e orale).
4. La prova preselettiva si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 18/30. Saranno ammessi a sostenere le successive prove scritte i primi 20 candidati (più eventuali *ex aequo*), in base all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva.
5. La quantificazione dei quesiti da somministrare ai candidati e i relativi criteri di valutazione saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e saranno comunicati ai candidati presenti prima dell'inizio dello svolgimento della prova in questione.
6. L'amministrazione potrà affidare l'organizzazione della preselezione a soggetti pubblici o privati professionalmente accreditati nel campo della selezione e ricerca del personale, ferma la presenza dei membri della Commissione esaminatrice allo svolgimento della prova preselettiva.

Art. 8 - Prove d'esame

1. Le prove d'esame si articolano in una prova scritta teorico-pratica e in una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste in una prova teorico-pratica vertente su nozioni di cultura generale e nozioni di base in materia di ordinamento professionale forense e di ordinamento giudiziario.
3. Il tempo complessivo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova scritta sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice e comunicato ai candidati prima dell'inizio dello svolgimento della prova.
4. La prova orale verterà sulle stesse materie della prova scritta, nonché su nozioni di base di informatica. L'accertamento del possesso delle nozioni di base di informatica potrà svolgersi anche attraverso esemplificazioni su personal computer.
5. I candidati, durante lo svolgimento delle prove d'esame, non potranno consultare alcun testo di legge, ancorché non commentato, né potranno utilizzare altri strumenti di supporto.
6. La prova orale sarà svolta in luogo aperto al pubblico.
7. I punteggi delle prove d'esame saranno espressi in trentesimi.
8. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di 21/30 nella prova scritta.
9. La prova orale si intende superata con il conseguimento del punteggio minimo di 21/30.

Art. 9 - Valutazione dei titoli

1. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di 10,00 punti, così ripartito:

Titoli di studio diversi da quello obbligatorio per l'ammissione al concorso (20%): fino a 2 punti:

- diploma di scuola secondaria di secondo grado: 1 punto;
- diploma di laurea quadriennale appartenente al vecchio ordinamento universitario, oppure ulteriore laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) appartenente al nuovo ordinamento universitario: 1,00 punti.

Titoli di servizio (50%): fino a 5 punti:

- per ogni anno di attività lavorativa, in virtù di contratti di qualunque tipologia, anche di somministrazione di lavoro, stipulati con o per Consigli dell'Ordine degli Avvocati con inquadramento nella categoria A o superiore: 1 punto;
- per ogni anno di attività lavorativa, in virtù di contratti stipulati con altre pubbliche amministrazioni con inquadramento nella categoria A o superiore del comparto degli enti pubblici non economici (per i rapporti di lavoro presso enti avente un diverso inquadramento del personale si procederà d'ufficio alla necessaria equiparazione): 0,5 punti;
- il servizio prestato per frazione di anno superiore a mesi sei è considerato come anno intero;
- qualora sia omessa la data finale di un rapporto di lavoro e sia indicato che lo stesso è "tuttora" in corso, la Commissione esaminatrice valuterà il periodo fino alla data di spedizione della domanda di partecipazione al concorso.

Titoli vari (30%): fino a 3 punti:

- per corsi o attestati professionali rilasciati da enti pubblici o scuole private e pubbliche, purché attinenti alla professionalità richiesta per i posti a concorso; 0,5 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi con superamento di esame finale; 0,25 punti per ogni attestato di partecipazione a corsi senza superamento di esame finale.

Non saranno in nessun caso valutabili i servizi prestati in virtù di contratti di lavoro autonomo, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, nonché altri rapporti di lavoro diversi da quelli di natura subordinata.

I rapporti di lavoro a tempo parziale saranno valutati in proporzione al servizio effettivamente prestato.

Eventuali periodi di aspettativa non retribuita (durante i quali non si matura anzianità di servizio) dovranno essere espressamente dichiarati dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso.

2. La valutazione dei titoli potrà essere effettuata da parte della Commissione esaminatrice anche dopo l'espletamento della prova scritta, limitatamente ai candidati che abbiano sostenuto la prova stessa e comunque prima della valutazione della medesima.

3. Qualora i dati autocertificati dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso non permettessero alla Commissione esaminatrice una valutazione certa di alcuni specifici titoli, la stessa si asterrà dal valutarli.

Art. 10 – Calendario delle prove

1. L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net).

2. Le generalità dei candidati non ammessi saranno tenute e conservate dal Consigliere Segretario e indicate al diretto interessato, a sua richiesta; esse non saranno inserite nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

3. Il luogo di svolgimento, la data e l'ora della prova preselettiva verranno comunicati ai candidati ammessi mediante contestuale pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

La pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna di quanto previsto ai precedenti punti 1 e 3 ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà seguita da alcuna comunicazione scritta individuale ai candidati.

4. I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere la prova preselettiva (e, se ammessi, alle successive prove d'esame) muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

5. In occasione dello svolgimento della prova preselettiva, il calendario della successiva prova scritta, ed eventualmente anche quello della prova orale, che potranno svolgersi, rispettivamente, a decorrere dal quindicesimo e dal ventesimo giorno successivo a quello di svolgimento della preselezione, potrà essere comunicato, sempre nel rispetto dei termini minimi di preavviso di cui all'art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, mediante pubblicazione nell'area "Concorsi" del sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Anche tale pubblicazione, se effettuata, avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

6. Saranno pubblicati nella bacheca dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, posta nella sede del Consiglio dell'Ordine, e inseriti nell'area "Concorsi" nel sito internet dell'Ordine:

- a) la delibera del Consiglio dell'Ordine di ammissione dei candidati che avranno presentato la domanda di partecipazione al concorso;
- b) l'avviso relativo al calendario delle prove d'esame.

7. Tutte le comunicazioni, da effettuarsi nel rispetto della riservatezza dei dati personali, e gli eventuali documenti interni, saranno inseriti nel sito internet dell'Ordine, nell'area "Concorsi".

8. La pubblicazione di cui ai punti 1, 3 e 5 sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati e coloro che non risulteranno presenti alla data di convocazione delle prove d'esame saranno dichiarati rinunciatori.

Art. 11 – Pubblicazione della graduatoria finale. Norma di salvaguardia

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine dei punteggi riportati nella votazione complessiva, determinata dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli. Tale graduatoria sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che formerà la graduatoria definitiva e procederà alla dichiarazione dei vincitori.

2. A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dall'art. 5 del d.p.r. n. 487/1994 e s.m.i., sulla scorta delle autocertificazioni prodotte dai candidati in sede di domanda di partecipazione al concorso ai sensi del precedente art. 3.

3. La graduatoria di merito verrà pubblicata entro sette giorni dalla data di approvazione nel sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (www.ordineavvocatibologna.net). Dalla pubblicazione della graduatoria decorreranno i termini per eventuali impugnative.

4. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra diretta comunicazione agli interessati.

5. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere, revocare tale procedura per ragioni di pubblico interesse, o di non dare corso all'assunzione, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di variazione delle esigenze organizzative dell'Ordine, ovvero a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari e/o di pareri interpretativi sulla normativa vigente nel settore, forniti da organismi pubblici a ciò deputati.

6. La validità della graduatoria formata all'esito del presente concorso è determinata dalla legge e attualmente è di tre anni.

Art. 12 – Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà costituita con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Art. 13 – Assunzione

1. I candidati risultati vincitori verranno assunti a tempo determinato alle dipendenze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e con svolgimento di periodo di prova secondo le disposizioni del vigente C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, stipulato in data 12 febbraio 2018.
2. L'assunzione avverrà alle condizioni previste dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto funzioni centrali, stipulato in data 12 febbraio 2018, con inquadramento nella categoria A, posizione economia A1, del comparto degli enti pubblici non economici.
3. Prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, i vincitori saranno invitati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione, a comprovare definitivamente la veridicità delle dichiarazioni rese, pena la decadenza dei benefici assunti. Scaduto inutilmente il termine, il Consiglio dell'Ordine dichiarerà di non dare luogo alla stipulazione del contratto stesso o di procedere alla sua risoluzione, se già stipulato.
4. La mancata sottoscrizione del contratto o la mancata presa di servizio alla data indicata nel contratto sarà considerata come rinuncia all'assunzione e comporterà la sostituzione del candidato con quello idoneo che si trova nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria di merito.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali. Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016/UE

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura concorsuale o comunque acquisiti a tal fine dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, in qualità di titolare del trattamento,), è finalizzato all'espletamento delle attività connesse, in relazione ai compiti e obblighi legali connessi, ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento relativo alla procedura di concorso, anche da parte della commissione esaminatrice, presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura di concorso; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla procedura.

I candidati hanno il diritto di ottenere dal Consiglio dell'Ordine, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Consiglio dell'Ordine (dpo@ordineavvocatibopec.it).

I candidati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Titolare del trattamento è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nella persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore.

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dirigente amministrativo dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (dpo@ordineavvocatibopec.it).

Base giuridica: il trattamento è necessario per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico attribuiti dalla legge.

Qualora presenti, i dati sensibili, giudiziari e particolari saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 9, par. 2 lett. g) Regolamento europeo)

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea.

Diritti dell'interessato: l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, con richiesta scritta inviata all'Ordine degli Avvocati di Bologna, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail info@ordineavvocatibologna.net.

Art. 15 – Termine della procedura concorsuale

La procedura concorsuale sarà ultimata entro il termine massimo previsto per legge ai sensi dell'art. 11 co. 5 del d.p.r. n. 487/1994.

Art. 16 – Disposizioni finali

1. L'unità organizzativa competente per l'approvazione degli atti del procedimento connessi all'espletamento della procedura concorsuale è il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, presso il quale ciascun candidato può esercitare i diritti di accesso e partecipazione al procedimento stesso ai sensi della legge n. 241/1990. Eventuali informazioni relative al bando e alla procedura concorsuale possono essere richieste alla Segretaria dell'Ordine degli Avvocati, al numero di telefono 051-58.22.09 nei seguenti

giorni e orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.

2. Ai sensi dell'art. 35 co. 3 lett. c) del d.lgs. n. 165/2001, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, tenuto conto altresì di quanto previsto dall'art. 57 del medesimo d.lgs..

3. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempre che applicabili, le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione di tutte le disposizioni del presente bando.

Bologna, 16 aprile 2019

il Consigliere Segretario
dell'Ordine degli Avvocati
avv. Lorenzo Turazza



il Presidente
dell'Ordine degli Avvocati
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

